

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 25

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1992

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ALIVERTI, AMABILE, VETTORI, FONTANA ELIO, RUFFINO, PERUGINI (281); GALEOTTI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GIANOTTI, POLLINI, GIUSTINELLI, TORLONTANO, TORNATI, CANNATA, TARAMELLI, GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, ANDREINI, SCARDAONI, VECCHI, BISSO, CASCIA, MARGHERITI, RANALLI, VISCONTI, PETRARA, MACALUSO, SENESI, BRINA, PINNA, LIBERTINI, ZUFFA, CIBANI, ANDRIANI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, NESPOLO, PECCHIOLI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SPETIČ, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CROSETTA, SPOSETTI, SCIVOLETTO, CALLARI GALLI, GAROFALO, VOLPONI (821); PIZZOL, CORTESE, DIPAOLO, BONO PARRINO, CANDIOTO, SIRTORI, BOSSI, BATTELLO, MANCIA, ACONE, ZANELLA, GUIZZI, AMABILE, RUBNER (1962)

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 21 novembre 1990 (v. stampato Camera n. 5272)

APPROVATA, CON MODIFICAZIONI, DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 22 gennaio 1992 (v. stampato Senato n. 281-821-1962-B)

NUOVAMENTE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 gennaio 1992

PAGINA BIANCA

Roma, 28 febbraio 1992.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge sulle modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Sono consapevole dell'importanza del provvedimento che recepisce nella regolamentazione dell'assicurazione per la responsabilità civile alcuni dei principi che la giurisprudenza è venuta elaborando in questi ultimi anni, introduce in essa anche principi nuovi e più avanzati e promuove la liberalizzazione delle tariffe, secondo un orientamento che appare essere prevalente in ambito europeo.

Ma se per un verso il provvedimento viene incontro a esigenze da tempo avvertite e largamente condivise, è pur vero che su un punto di particolare importanza esso suscita forti perplessità di ordine costituzionale quanto al rispetto di fondamentali principi e quanto alla congruità con l'ordinamento.

La legge, al comma 3 dell'articolo 19, stabilisce che i criteri per il risarcimento dei danni siano determinati con decreto del Ministro dell'industria, sentito l'ISVAP e le competenti Commissioni parlamentari.

Innanzitutto non può non sorprendere che il Parlamento abdichi alla formulazione positiva di criteri di liquidazione dei danni, riservandosi unicamente un limitato spazio consultivo, nei confronti di un Ministro di settore.

Il risarcimento del danno rappresenta il risvolto patrimoniale di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e il diritto alla salute. È proprio nella tutela efficace di diritti di tal fatta che continuano a trovare il loro maggiore significato di garanzia dei cittadini istituti costituzionali quali la riserva di legge o principi generali, certo costituzionalizzati, quali quello di legalità sostanziale, basilari dello Stato di diritto.

Non sembra, dunque, che la legge del Parlamento, soprattutto in materia di tale rilievo costituzionale, possa prescindere dall'offrire agli organi di Governo quanto meno i principi della loro attività di settore, normativa o amministrativa, perché questa sia legale e possa essere apprezzata come tale dagli organi giurisdizionali in sede di contenzioso amministrativo o ordinario.

A quest'ultimo proposito, va osservato che la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 19 della legge, che rinvia al giudice la determinazione finale in via equitativa del risarcimento del danno, sembra non favorire affatto la composizione non contenziosa delle

controversie, proprio perché i criteri di liquidazione determinati dal Governo non sarebbero fondati su specifici indirizzi legislativi.

Ancora un'altra osservazione appare poi necessario sottoporre all'attenzione delle Camere, in ordine all'autorità governativa investita dalla legge del compito di determinare i criteri di liquidazione del danno. Si è ritenuto di individuare tale autorità nel Ministro dell'industria, competente in materia di assicurazioni per la responsabilità civile; ma la delicatezza e complessità del tema, così fondamentale per il riconoscimento pieno dei diritti dei cittadini, più appropriatamente avrebbe richiesto, forse, altre soluzioni, soprattutto in assenza di qualsivoglia direttiva legislativa.

Il concerto di più Ministri e la collegialità del Consiglio avrebbero, certo, contribuito da una parte ad offrire più estese competenze al lavoro dell'esecutivo, dall'altra ad impegnare al massimo livello l'istituzione Governo di fronte al Parlamento in materia di diritti fondamentali.

È per tali considerazioni che, avendo anche valutato che molte delle disposizioni della legge in esame non avrebbero comunque avuto una immediata entrata in vigore, invio alle Camere, per una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, la legge contenente modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e su altre norme in materia di assicurazioni private.

COSSIGA

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private

ART. 1.

(Copertura obbligatoria per il conducente legittimo).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve essere integrato da una garanzia autonoma contro gli infortuni ai quali consegue la morte o uno stato di invalidità permanente superiore al 50 per cento, causati al legittimo conducente per colpa esclusiva o concorsuale, in misura almeno pari al 75 per cento, del conducente medesimo.

I massimali della copertura di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), con proprio decreto ».

ART. 2.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore).

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a

vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al comma 1 si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1 ».

ART. 3.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 4.

(Tariffe).

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la presiede, dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, designato dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori, da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione e da tre esperti in materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento, considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in ca-

rica tre anni; la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata sulla base di terne di nominativi designati dalle associazioni dei consumatori presenti tramite propri rappresentanti nella Commissione centrale prezzi, e quella del rappresentante degli assicuratori è effettuata su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di assicurazione; la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità, sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento sono indicati i criteri in base ai quali le imprese possono prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione, di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, nonché le norme tariffarie e le condizioni di polizza determinate dalla stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la pro-

pria tariffa formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP, e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa di cui al comma 5, ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa, indicando inoltre la percentuale dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti, sulla base delle mansioni da questi svolte. L'impresa deve, altresì, comunicare le norme tariffarie e le condizioni di polizza qualora si differenzino da quelle comunicate dall'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dall'ISVAP, visti gli elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutati l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché ogni ulteriore utile elemento patrimoniale fornito dall'impresa o acquisito dall'ISVAP. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorché la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate. L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza

che tengano conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data del 30 novembre di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso termine, le imprese devono pubblicare i premi di tariffa adottati su almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il termine di disdetta del contratto di assicurazione, data da una delle parti con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni prima della scadenza.

11. Le imprese possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle qualità

soggettive del proprietario o del conducente del veicolo. Al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazione, nonché nel certificato di assicurazione, gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato ».

ART. 5.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia).

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge ».

ART. 6.

(Tentativo di conciliazione delle controversie).

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla prima

udienza, ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca devono essere specificati, nel verbale, l'ammontare delle richieste del danneggiato e quello delle offerte dell'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione.

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su istanza di parte il giudice deve, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, disporre con ordinanza il pagamento di somme non contestate ».

ART. 7.

(Pluralità di danneggiati).

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato, o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone danneggiate, ha effetto liberatorio dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste ».

ART. 8.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie).

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: « da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie » sono inserite le seguenti: « o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20. »;

b) al quarto comma, dopo le parole: « volersi surrogare nei diritti del danneggiato », sono inserite le seguenti: « che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma ».

ART. 9.

(Sanzioni pecuniarie amministrative).

1. All'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 150 mila ».

2. All'articolo 42 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 50 mila a lire 1 milione ».

ART. 10.

(Rilascio dell'attestazione di rischio).

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile.

La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ».

ART. 11.

(Consegna dell'attestazione di rischio).

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione o ad altro intermediario che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

ART. 12.

(Offerta di risarcimento per i danni alla persona).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo la relativa documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione,

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve corrispondere la somma stessa al danneggiato. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a corrispondere la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3 ».

ART. 13.

(Obbligo di presenza del servizio di liquidazione dei sinistri su tutto il territorio nazionale).

1. L'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la

revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

ART. 14.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri).

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonché sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

ART. 15.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia).

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante che abbia riportato una invalidità permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un

premio unico senza caricamenti per oneri provvigionali.

ART. 16.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare con valore di riferimento il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche e per imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da due rappresentanti degli assicurati e da tre esperti. La nomina dei rappresentanti degli assicurati è effettuata dalle associazioni dei consumatori presenti, tramite i propri rappresentanti, nella Commissione centrale prezzi.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 17.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno).

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno: le imprese devono indicare separatamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

ART. 18.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale).

1. L'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, oltre a svolgere le funzioni ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente, ha il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e dei regolamenti concernenti le materie di cui al comma 2.

4. L'Ispettorato presenta al Parlamento, a scadenza biennale, una relazione sullo stato di sicurezza della circolazione stradale nonché sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione stradale.

ART. 19.

(Criteri per la liquidazione del danno).

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è dovuto senza che possa essere opposta la carenza del presupposto rappresentato dal compimento di un reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o dell'espressa previsione in altre leggi ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali saranno determinati, entro il 1° dicembre 1993, sulla base di tabelle predisposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare, sentito l'ISVAP e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 3 non risulti adeguato, avuto riguardo alle particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

ART. 20.

(Convivente di fatto).

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

ART. 21.

(Danno morale ai familiari).

1. Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato ovvero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui conviventi.

2. Il diritto al risarcimento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui all'articolo 20.

ART. 22.

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni).

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denuncia di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo e ne dà comunicazione ai singoli enti ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denuncia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

ART. 23.

(Obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi in corso).

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. Per i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai fini del calcolo della riserva dei premi, è deducibile, tenuto conto dei premi incassati, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e successive modificazioni. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione dei contratti di durata poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio ».

ART. 24.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate le disposizioni necessarie per adeguare le norme regolamentari approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

ART. 25.

(Obblighi delle imprese nei confronti degli assicurati).

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, qualora nel documento stesso sia compresa la garanzia contro l'incendio e il furto del veicolo o del natante, la facoltà dell'assicurato di richiedere in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del valore assicurato per la stessa garanzia contro l'incendio e il furto.

2. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di lire cinquecentomila per ogni violazione accertata.

ART. 26.

(Agevolazioni tributarie a favore delle imprese di assicurazione per combattere il fenomeno della criminalità).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) le prestazioni di servizi rese ad imprese di assicurazione da consorzi o società consortili, costituiti da imprese di assicurazione per l'esercizio delle attività inerenti la gestione e la liquidazione dei sinistri e ubicati nel territorio delle province investite dal fenomeno della criminalità, individuate con decreto del Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno; ».

ART. 27.

(Disposizioni transitorie).

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, dovrà avere applicazione dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993.

2. La tariffa dei premi per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti che sarà approvata dal Comitato interministeriale dei prezzi con decorrenza dal 1° maggio 1992 avrà validità fino al 30 novembre 1992.

3. Con il decreto con il quale vengono determinati i caricamenti sono fissati i limiti minimi per singole voci del caricamento da applicare alle tariffe per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 novembre 1992, tenuto conto delle fasce territoriali e sentite le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative.

ART. 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° dicembre 1995.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 1992.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° maggio 1992.